

La «distinzione» va registrata

La soluzione più semplice è senza dubbio la comunione legale: il termine stesso indica che si tratta di un regime patrimoniale che "scatta" automaticamente per legge in tutti i casi in cui i coniugi non fanno una scelta diversa. Ma ci sono anche altre opzioni. In particolare, i coniugi potrebbero:

(a) stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due te-

LA «TERZA VIA»

Con l'accordo di tipo «convenzionale» si può modificare il catalogo delle voci in comproprietà

stimoni, prima del matrimonio, nel quale venga manifestata la volontà di assoggettare il futuro matrimonio a un regime patrimoniale diverso (ad esempio, la separazione);

(b) enunciare la volontà di scegliere un regime patrimoniale diverso da quello legale durante la cerimonia del matrimonio (in comune o in Chiesa) in modo che la volontà venga "raccolta" dall'uffi-

ciale di stato civile o dal sacerdote, e certificata nell'atto di matrimonio.

In ogni caso, l'atto contenente la volontà di scegliere un regime diverso da quello legale deve poi essere pubblicizzato nel registro dei matrimoni tenuto dall'ufficio di stato civile del comune in cui il matrimonio è avvenuto. E questo è un adempimento decisivo: infatti, solo se questo registro reca la scelta di non assoggettare il matrimonio al regime legale l'opzione dei coniugi ha effetti giuridici; in mancanza, tra i coniugi in questione vige invece il regime di comunione legale.

Nella prassi, quando l'attenzione di tutti è (giustamente) concentrata su cose diverse rispetto all'adozione del regime patrimoniale coniugale, non è così raro dimenticarsi di fare tutto ciò che occorre per adottare un regime diverso da quello legale. Ed è altrettanto comune scoprire il risultato di queste sviste solo anni dopo il matrimonio (e non senza qualche guaio).

La comunione legale e la separazione dei beni - che pure sono i regimi patrimoniali più frequenti - non esauriscono il novero delle possibilità con-

cesse dalla legge per organizzare il proprio matrimonio sotto il profilo patrimoniale. Si può ad esempio ricorrere alla «comunione convenzionale».

Per comunione convenzionale si intende l'adozione di un regime patrimoniale che, avendo come base le regole della comunione legale dei beni, ne deroga taluni aspetti. In questo modo, i coniugi, mediante un atto pubblico notarile, ricevuto alla presenza di due testimoni, possono modificare il regime di comunione dei beni (ferma restando l'intangibilità delle norme non derogabili) sostituendo il regime legale con un regime "concordato": ad esempio, possono convenire di mettere in comunione anche le proprietà acquisite individualmente prima del matrimonio, che di regola invece non sono soggette al regime di comunione legale.

Va tuttavia precisato che non è comunque possibile immettere nel regime di comunione legale:

● i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;

● i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli desti-

nati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;

● i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attribuita alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.

I beni appena elencati, infatti, non possono essere sottratti al loro regime di "beni personali" del coniuge che ne è il titolare.

Inoltre, non è nemmeno possibile modificare le norme inderogabili del regime di comunione legale: che sono, ad esempio, quelle relative all'amministrazione dei beni comuni (non sarebbe possibile, tra le altre, derogare alla norma che dispone il consenso congiunto per le decisioni di straordinaria amministrazione) e quelle relative all'uguaglianza delle quote (non sarebbe possibile disporre che ad un coniuge spetti una quota del 70% dei beni comuni e all'altro coniuge una quota del 30%).

© PRODUTTRICE RISERVATA

DOSSIER A CURA DI
Andrea Maria Candidi,
Franca Deponi
e Giovanni Parente